



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4982 (TR/DI) B

16 APR. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista** la relazione di validazione eseguita nell'ambito del Piano di caratterizzazione presentato da ENEL SpA per la Centrale di Marghera trasmessa da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 17 giugno 2005 con protocollo n. 6988, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13005/QdV/DI del 28 giugno 2005;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 ottobre 2005 con il quale è stato approvato il contratto di transazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia ed ENEL SpA sottoscritto in data 21 luglio 2005;
- Vista** la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto** il "Progetto definitivo di bonifica della falda per la Centrale ENEL di Porto Marghera", trasmesso dalla ENEL SpA con nota del 23 luglio 2008 con protocollo n. 25753, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17674/QdV/DI del 28 luglio 2008;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 18 novembre 2008, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7052/QdV/DI/B del 4 dicembre 2008, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica della falda per la Centrale ENEL di Porto Marghera", a condizione che ENEL SpA trasmetta un'integrazione del progetto che recepisca le prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

- Visto** il documento integrativo al "Progetto definitivo di bonifica della falda per la Centrale ENEL di Porto Marghera", richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 18 novembre 2008, trasmesso da ENEL SpA con nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29491, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17089/QdV/DI del 10 agosto 2009;
- Vista** la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche trasmessa all'ENEL SpA in data 17 marzo 2010 con protocollo n. 5929/TRI/DI, nella quale si richiedono chiarimenti in merito al "Progetto definitivo di bonifica della falda per la Centrale ENEL di Porto Marghera" ed al documento integrativo trasmesso;
- Visto** il documento integrativo al "Progetto di bonifica dei suoli per la Centrale ENEL di Porto Marghera", trasmesso da ENEL SpA con nota del 14 febbraio 2013 con protocollo n. 7507, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15952 del 26 febbraio 2013;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota dell'8 aprile 2014 con protocollo n. 56987, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10827/TRI del 15 aprile 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica della falda per la Centrale ENEL di Porto Marghera", trasmesso da ENEL SpA con nota 23 luglio 2008 con protocollo n. 25753, così come integrato dalla documentazione trasmessa da ENEL SPA con nota del 3 agosto 2009 con protocollo n. 29491 e con nota del 14 febbraio 2013 con protocollo n. 7507, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. deve essere effettuato il controllo periodico delle tenute e degli sfiati delle apparecchiature di movimentazione dell'acqua emunta dalla falda; inoltre le medesime acque di falda devono essere riutilizzate nel pieno rispetto della salute dei lavoratori;
 2. devono essere concordate con la ASL le attività di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori durante le attività di bonifica, con particolare riferimento alla possibilità di fenomeni di intrusione di vapori (*indoor/outdoor*) dal sottosuolo attraverso le aree pavimentate, valutando, se del caso, misure di sicurezza e limitazioni d'uso aggiuntive;
 3. deve essere trasmessa agli Enti di controllo locali per le verifiche di competenza (Provincia di Venezia e ARPA Veneto) la seguente documentazione:
 - a) descrizione in specifici elaborati progettuali, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, degli aspetti costruttivi e gestionali relativi ai depositi temporanei e agli stoccaggi provvisori;

- b) indicazione esatta degli impianti di smaltimento a cui sono convogliate le acque emunte, derivanti dalle operazioni di bonifica, dalle attività propedeutiche alle stesse nonché dalle attività di chiusura dell'iter di bonifica, che non presentano caratteristiche tali per poter essere destinate a riutilizzo;
 - c) copia del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente compilati, qualora i rifiuti medesimi stoccati vengano trasportati in aree esterne al sito;
4. in merito alle misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela igienico/sanitaria nei confronti dei soggetti che operano su tutte le aree di proprietà dell'Azienda, visti i superamenti nelle acque di falda delle CSC fissate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V (Alluminio, Arsenico, Piombo, Vanadio, Benzo (g,h,i) perilene, Tricloroetilene, 1,1,2,2 Tetracloroetano, 1,2 Dicloropropano, 1,2,3 Tricloropropano, Idrocarburi Totali), in caso di inquinamento da sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, così come definite dall'Istituto Superiore di sanità, che superi di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dalla vigente normativa per i suoli e per le acque sotterranee, dovranno essere attuati i seguenti interventi:
- a) con riferimento alle sostanze volatili, è necessario attivare misure di prevenzione/messa in sicurezza, qualora sulla base di misure di soil-gas, condotte di concerto con l'ARPA Veneto nell'area oggetto di intervento, e sulla base di valutazioni sulla reale esposizione dei bersagli (lavoratori e/o residenti), eseguite di concerto con l'Autorità sanitaria (ASL), siano evidenziati rischi per la salute derivanti dalle emissioni provenienti dalle matrici ambientali contaminate;
 - b) con riferimento alle sostanze non volatili, è necessario attivare misure di prevenzione/messa in sicurezza, mediante mitigazione e/o chiusura dei percorsi di esposizione, qualora a seguito di verifica, condotta congiuntamente agli Enti di Controllo, sia evidenziata la reale possibilità di esposizione per contatto dermico e da ingestione di contaminanti presenti sul suolo superficiale.
2. Resta salvo l'obbligo di ENEL SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 18 novembre 2008.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ENEL SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da ENEL SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, una fidejussione bancaria a cura di ENEL SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 85.195,75 (ottantacinquemila centonovantacinque euro e settantacinque centesimi).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Bernice

